



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. N. 09/16**

**(Proc. P.A. 74/15)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12 luglio 2016 il Tribunale presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Daniele Piva** - Presidente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** - Consigliere

**Avv. Giuseppe Marino** - Consigliere

in ordine al deferimento dei sig.ri **Giulio Brunetti** (nato a Roma il 15 dicembre 1982, tessera FISE n. 004946/G) e **Giuseppe Brunetti** (nato a Terni il 27 aprile 1951, tessera FISE n. 002580/G)

#### **Premesso che**

- su segnalazione del sig. Simone Chiarella in ordine ad una presunta aggressione subita in data 2 giugno 2013 presso il Centro Equestre *Cassia Antica Country Club* durante i Campionati Regionali di Salto Ostacoli, all'esito delle indagini all'uopo svolte dalla Procura Federale, con atto del 13 aprile 2016, i sig.ri Giulio e Giuseppe Brunetti venivano deferiti, *ex art. 63 comma 5 R.G.*, dinanzi a questo Tribunale per la violazione di cui all'art. 1 commi 1 e 2, lett. *a)* R.G. in combinato disposto con l'art. 10 comma 1 dello Statuto Federale e con gli



artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in relazione ai comportamenti analiticamente descritti nell'atto di deferimento [a pag. 1, lett. a) - f)] e a prescindere dalla loro eventuale rilevanza penale;

- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per la data del 7 giugno 2016, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;

- all'udienza del 7 giugno 2016 - nella quale comparivano la Procura Federale, il Sig. Giuseppe Brunetti personalmente e il difensore di entrambi gli incolpati - su istanza preliminarmente formulata da quest'ultimo, a motivo di impedimento a comparire del sig. Giulio Brunetti, sulla quale la Procura nulla osservava, il Tribunale disponeva il rinvio al 12 luglio 2016 con sospensione, richiesta dagli incolpati, dei termini di estinzione del procedimento *ex art. 56, comma 5, lett. c), R.G.*;

- all'udienza del 12 luglio 2016 alla quale comparivano la Procura Federale nonché entrambi gli incolpati col rispettivo unico difensore - acquisita preliminarmente ulteriore documentazione prodotta dalla difesa degli incolpati, la quale contestualmente rinunciava alla richiesta di prova testimoniale, di cui alla lista depositata in data 31 maggio 2016 - le parti concludevano nei seguenti termini: la Procura chiedeva l'applicazione, per ciascuno degli incolpati, della sospensione dall'attività agonistica nonché da ogni carica o incarico federale o sociale per un anno; la difesa chiedeva invece il proscioglimento di entrambi gli incolpati o, in subordine, tenuto conto della sussistenza di circostanze attenuanti, l'applicazione del minimo della sanzione, rimettendosi al Tribunale.

#### **Ritenuto che**

- dalla documentazione in atti risulta ampiamente dimostrata la commissione del contestato dell'illecito disciplinare da parte di entrambi gli incolpati, sia pur con diverso ruolo, non essendo emerso nel corso del procedimento alcun elemento idoneo ad inficiarne la prova;



---

- in particolare, dal filmato in atti allegato (n. 2) all'atto di deferimento - le cui manipolazioni (uso del *rallenty*, applicazione di luci e ombre, etc.) assumono valore meramente descrittivo e pertanto inidoneo, in mancanza di prova contraria, a inficiarne il valore rappresentativo - emerge la prova delle condotte come singolarmente contestate agli incolpati nell'atto di deferimento [a pag. 1, lett. da *a*) a *f*)], né le difese svolte in atti e la documentazione ivi prodotta (inclusi i filmati diversi da quelli allegati all'atto di deferimento) consentono di addivenire a diversa conclusione;

- per altro verso, dagli atti emerge pure che:

- a) le condotte contestate agli incolpati si inseriscono in un contesto più ampio, senza'altro provocato dal denunciante (sig. Simone Chiarella), nell'ambito di un rapporto già ampiamente compromesso con il sig. Giuseppe Brunetti (di cui, pure, vi è prova nell'ambito del presente procedimento);
- b) a prescindere dai relativi precedenti penali (così come emersi dal certificato del casellario giudiziale in atti), di scarsa attendibilità appare il predetto denunciante, tenuto conto: i) della ricostruzione dell'accaduto in sede di denuncia-querela presentata immediatamente dopo i medesimi fatti per cui si procede in questa sede (in data 3, 4 e 17 giugno 2013), anche in rapporto a quanto dichiarato da sua madre (sig.ra Nelia Speranza) sempre nell'ambito di denuncia-querela presentata in data 17 giugno 2013; ii) delle plurime dichiarazioni in atti (come, a titolo meramente esemplificativo, quelle contenute nella relazione dell'ufficiale di gara Maurizio Morra datata 5 giugno 2013 o quelle rese in sede di indagini preliminari, tra gli altri, dai sig.ri Corrado, Sassari e Bonaccorsi rispettivamente in data 17 luglio, 3 e 13 settembre 2013) dalle quali univocamente si evince un atteggiamento provocatorio e finanche minaccioso assunto dal Chiarella nel caso di specie, sin dall'accesso (per lui vietato) al campo di gara; iii) del diverso esito - stando a quanto acquisito in atti - delle denunce-querelle presentate, rispettivamente, dal Chiarella e dai sig.ri Brunetti (queste ultime, soltanto, ad oggi sfociate in due processi pendenti dinanzi al Giudice



- di Pace di Roma, ai nn. 6173 e 6174/13 RGNR); iv) della contraddittorietà delle dichiarazioni svolte dal denunciante rispetto alla documentazione in atti (con riguardo, ad esempio, al tesseramento dei figli Allegra e Brando); v) ma, soprattutto, del notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti per cui si procede (datati 3 giugno 2013) e le relative denunce-querelle presentate all'autorità giudiziaria e la loro successiva denuncia alla Procura Federale (datata 9 giugno 2015), che lascia intravedere un uso gravemente distorto del diritto-dovere di attivare gli Organi di Giustizia Sportiva;
- c) risulta provata la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 9, lett. c), R.G. da valutarsi, ai sensi dell'art. 10 comma 3 R.G., esclusivamente nei confronti del sig. Giuseppe Brunetti, per averlo il Chiarella palesemente provocato e aggredito (nonostante, peraltro, la carica dal primo rivestita nonché la differenza di età e le sue precarie condizioni di salute in quel momento);

**P.Q.M.**

tenuto conto delle sanzioni sinora irrogate per casi analoghi, il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1, commi 1 e 2, lett. a) R.G. e, nei confronti del sig. Giuseppe Brunetti, l'art. 9, lett. c) R.G.

**applica**

al sig. **Giulio Brunetti** la sanzione della **sospensione dall'attività agonistica nonché da ogni carica o incarico federale o sociale per giorni 90** e dell'**ammenda di € 2.000,00** e, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, al sig. **Giuseppe Brunetti** la **sospensione da ogni carica o incarico federale o sociale per giorni 40** (così calcolati: sanzione base giorni 90 ridotti a 40 per effetto della predetta attenuante *ex art. 9, lett. c), R.G.*).

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai sig.ri Giulio e Giuseppe Brunetti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata



Federazione Italiana Sport Equestri

---

esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 R.G.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 13 luglio 2016.

**PRESIDENTE:** F.to Prof. Avv. Daniele Piva

**CONSIGLIERE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica

**CONSIGLIERE:** F.to Avv. Giuseppe Marino